



# **REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Registro Sentenze n. 153/2007**

**Registro Generale n. 307/1991**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise**

**Sezione Unica di Campobasso**

ha pronunciato la seguente

## **SENTENZA**

sul ricorso n. 307 del 1991, proposto da Mucciarone Giuseppe, rappresentato e difeso dall'Avv. Arturo Messere, presso il cui studio in Campobasso, via Mazzini n. 38, ha eletto domicilio,

**contro**

la Regione Molise, in persona del Presidente p. t., non costituitasi,

**per l'accertamento**

dello svolgimento di mansioni superiori corrispondenti alla settima qualifica funzionale – istruttore direttivo – di cui all'allegato A della L.R. 29 aprile 1985 n. 13, dal mese di novembre 1984 fino alla data del ricorso;

**e per il riconoscimento**

del diritto del ricorrente a ricevere la differenza di retribuzione tra il sesto livello – istruttore – e il settimo livello – istruttore direttivo – nonché del diritto all'inquadramento nel settimo livello e per la condanna della Regione intimata al pagamento di tutte le differenze di retribuzione e di ogni altra

indennità dovuta al ricorrente, oltre alla rivalutazione monetaria secondo gli indici istat e agli interessi legali;

Visto il ricorso con i relativi allegati, nonché la successiva memoria del ricorrente;

Visti gli atti tutti della causa;

Udita, alla pubblica udienza del 21 febbraio 2007, la relazione del Consigliere, dott. Orazio Ciliberti;

Udite, altresì, le parti, come da verbale di udienza;

Ritenuto, in fatto e in diritto, quanto segue.

### **FATTO E DIRITTO**

I – Il ricorrente, dipendente della Regione Molise con qualifica di istruttore di sesto livello, veniva incaricato della istruttoria delle pratiche per l'autorizzazione da rilasciarsi ai sensi della normativa antisismica. Avendo svolto, a suo dire, mansioni superiori nel periodo da novembre 1984 ad aprile 1991, il ricorrente insorge, per ottenere l'accertamento dello svolgimento di mansioni superiori corrispondenti alla settima qualifica funzionale – istruttore direttivo – di cui all'allegato A della L.R. 29 aprile 1985 n. 13, dal mese di novembre 1984 fino alla data del ricorso, nonché per il riconoscimento del diritto a ricevere la differenza di retribuzione tra il sesto e il settimo livello, nonché del diritto all'inquadramento nel settimo livello e per la condanna della Regione intimata al pagamento di tutte le differenze di retribuzione e di ogni altra indennità dovuta al ricorrente, oltre alla rivalutazione monetaria secondo gli indici istat e agli interessi legali. Deduce i seguenti motivi: 1) riconducibilità delle mansioni svolte alla

settima q.f., di cui alla L.R. n. 13/1985; 2) applicabilità al rapporto con la Regione dell'art. 13 della Legge n. 300 del 1970, nella parte in cui sancisce il diritto del dipendente a ricevere la retribuzione corrispondente all'attività effettivamente svolta; 3) applicabilità dell'art. 13 della Legge n. 300/70 alla fattispecie, anche nella parte in cui attribuisce al dipendente il diritto all'inquadramento nella qualifica superiore.

Con una successiva memoria, il ricorrente ribadisce e precisa le proprie deduzioni e conclusioni.

Con ordinanza n. 107 del 2006, questa Sezione dispone incumbenti istruttori, ai quali l'Amministrazione regionale intimata dà esecuzione.

All'udienza del 21 febbraio 2007, il ricorso viene introitato per la decisione.

II – Il ricorso è infondato.

III – Dalla documentazione acquisita in via istruttoria, emerge che le mansioni che il ricorrente ha svolto nel periodo dal 1984 al 1991 non rientrano tra quelle proprie della categoria D1 (ex settimo livello), quanto piuttosto tra quelle della categoria C (ex sesto livello). Infatti, la predisposizione della istruttoria di pratiche previste dalla legge antisismica, gli accertamenti di violazioni su incarico di un dirigente responsabile e gli altri compiti svolti dal ricorrente non hanno un contenuto concettuale talmente spiccato da doversi ascrivere ad un livello funzionale direttivo, piuttosto che a quello di una più modesta collaborazione amministrativa. La Regione Molise, con l'allegato A della L.R. n. 13 del 1985, ha fornito indicazioni circa il contenuto di mansioni delle qualifiche funzionali di cui ai livelli sesto e settimo. Rispetto a tale schema, i compiti svolti dal

ricorrente appaiono più prossimi al sesto che al settimo livello. Ciò appare più manifestamente dalla lettura data, in via di esplicazione interpretativa, dalla deliberazione di G.R. n. 1472 del 18.10.1999 (allegati 1 e 2), che ha specificato il contenuto delle mansioni riconducibili alle diverse categorie, precisando che le mansioni della categoria C (ex-sesto livello) consistono in *<<attività concettuale caratterizzata da responsabilità specifica di singoli processi amministrativi ...relazioni organizzative interne, anche di natura negoziale con le posizioni organizzative anche esterne alla unità di appartenenza ...compiti di raccolta elaborazione e analisi dei dati>>*, aggiungendo poi che detto livello richiede anche *<<buone conoscenze monospecialistiche nell'ambito delle procedure e delle leggi>>* e consiste in una *<<attività concettuale di tipo tecnico amministrativo anche di natura specialistica da realizzare in regime di media autonomia nell'ambito di direttive di massima che implicano valutazione discrezionale delle problematiche da affrontare e pluralità di scelte operative>>*.

anche a voler far rientrare il caso di specie nella disciplina *de qua* - L'inquadramento dei dipendenti della Regione, in applicazione della citata normativa di cui alla L.R. n. 13 del 1985, deve avvenire non già in relazione alle qualifiche corrispondenti alle mansioni effettivamente svolte o con riguardo ad eventuali mansioni superiori prestate in via di fatto, bensì sulla base della declaratoria delle qualifiche funzionali e dei profili professionali corrispondenti al contenuto proprio della qualifica rivestita da ciascun impiegato (cfr.: Cons. Stato IV, 21.8.2002 n. 4257; idem, 8.7.2002 n. 3800; T.A.R. Sardegna 24.5.2002 n. 644; T.A.R. Molise 30.8.2002 n. 717; T.A.R.

Napoli V, 10.7.2002 n. 4014). Inoltre, stando all'orientamento di una consolidata giurisprudenza, deve essere escluso ogni rilievo, ai fini giuridici ed economici, allo svolgimento di mansioni superiori da parte di dipendenti pubblici, allorché manchi l'incarico formale (cfr.: Cons. Stato Ad. Plen. 23.3.2006 n. 3; idem VI, 15.1.2002 n. 183; idem V, 21.1.2002 n. 335; idem, 8.5.2002 n. 2455; idem 12.10.1999 n. 1446; idem 7.4.1992 n. 286; T.A.R. Molise 11.2.2002 n. 81). Lo svolgimento di mansioni superiori da parte di un pubblico dipendente è di regola irrilevante sia ai fini economici, sia ai fini della progressione di carriera; ciò, in quanto il rapporto di pubblico impiego non è assimilabile al rapporto di lavoro privato, poiché gli interessi pubblici coinvolti hanno natura indisponibile ed, inoltre, l'attribuzione delle mansioni – e del correlativo trattamento economico - deve avere il suo presupposto indefettibile nel provvedimento di inquadramento, non potendo tali elementi costituire oggetto di libere determinazioni dell'Amministrazione (cfr.: Cons. Stato V 12.10.1999 n. 1447; idem 15.11.1999 n. 1904; idem 26.3.1999 n. 333).

III- Il ricorso, in conclusione, è da ritenersi infondato. Si ravvisano giustificate ragioni per la compensazione delle spese del giudizio tra le parti.

### **P.Q.M.**

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge, perché infondato.

Nulla per le spese.

Ordina all'Autorità amministrativa di dare esecuzione alla presente sentenza.

Così deciso in Campobasso, presso la sede del T.A.R., nella Camera di  
Consiglio del 21 febbraio 2007, dal Collegio così composto:

Dott. Giorgio Giaccardi      Presidente

Dott. Orazio Ciliberti      Consigliere estensore

Dott. Antonio Marra      Referendario

IL PRESIDENTE

L'ESTENSORE

IL SEGRETARIO